Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — ROMA - Martedì, 24 maggio 1927 - ANNO V — **Numero 120**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1047.

REGIO DECRETO 3 marzo 1927, n. 263.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui del capitolo n. 826-*bis*, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 3,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 440 « Anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920, ecc. » dello stato di previsione medesimo è assegnata l'ulteriore somma di L. 3,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 51. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1048.

REGIO DECRETO 17 marzo 1927, n. 352.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301, relativo alla istituzione di una gestione per lo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi, che autorizza lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, di un fondo di L. 30,000,000, per anticipazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione alle occorrenze della gestione stessa;

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 826-*bis*, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 10,000,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 524-*bis*, di nuova istituzione, nello stato di previsione predetto, sotto la nuova rubrica « *Spese diverse* » « Assegnazione straordinaria per anticipazioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato relative alla gestione alla medesima affidata dal R. decreto 8 luglio 1925, n. 1301, per lo studio, le ricerche e le opere necessarie per lo sfruttamento di terreni petroliferi albanesi (art. 2 del Regio decreto medesimo) » è assegnata la somma di L. 10,000,000.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale per l'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 258, foglio 135. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1049.

REGIO DECRETO 27 marzo 1927, n. 437.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 marzo 1927, n. 299, che autorizza l'Amministrazione dello Stato a contribuire, fino alla concorrenza di L. 24,000,000, all'aumento di complessive lire 40,000,000 del capitale azionario della Società anonima « Azienda generale italiana petroli », costituita dal R. decreto 3 aprile 1926, n. 556;

Ritenuto che per l'art. 1 di detto R. decreto 3 marzo 1927, n. 299, la somma corrispondente al contributo dello Stato è da prelevarsi dalla quota dell'avanzo effettivo dell'esercizio 1925-26 di cui ai Reali decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo n. 826-*bis*, aggiunto, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 2,400,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 524-*ter*, di nuova istituzione, nello stato di previsione predetto: « Concorso dello Stato, fino alla concorrenza di L. 24,000,000, all'aumento del capitale azionario della Società anonima Azienda generale italiana petroli (A.G.I.P.) costituita con R. decreto 3 aprile 1926, n. 556 (1ª rata - Art. 1 del R. decreto 3 marzo 1927, n. 299) », è inscritta la somma di L. 2,400,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 42. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1050**.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 517.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 marzo 1927, n. 351, il quale, all'articolo 5, autorizza, con prelevamento dal fondo di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029, le spese straordinarie di L. 2,750,000, per l'acquisto della Mole Vanvitelliana in Ancona, e di L. 1,000,000, per i lavori di costruzione dell'edificio per la biblioteca centrale nazionale di Firenze;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 3,750,000.

Art. 2.

Al conto dei residui dei sottoindicati capitoli degli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono assegnate le somme di cui appresso:

Ministero delle finanze. - Cap. n. 496-*bis* (di nuova istituzione): « Acquisto, dal comune di Ancona, dello stabile denominato Mole Vanvitelliana, per uso dei servizi delle privative », L. 2,750,000.

Ministero dell'istruzione. - Cap. n. 162-*bis*: « Assegnazione straordinaria per lavori complementari da eseguire per l'edificio della biblioteca centrale nazionale in Firenze », L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 101. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1051**.

REGIO DECRETO 7 aprile 1927, n. 518.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, nn. 22 e 24;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 60,000,000.

Art. 2.

Nel conto dei residui del bilancio del Ministero predetto, per lo stesso esercizio finanziario, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 407-*quinquies* (di nuova istituzione) - « Assegnazione straordinaria per la costruzione e l'arredamento di un ospedale in Napoli (R. decreto 6 gennaio 1927, n. 22 - Spesa ripartita - 1ª delle quattro rate) », L. 10,000,000.

Cap. n. 617 (aggiunto) (modificata la denominazione) - « Assegnazione straordinaria per la esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli e per il funzionamento dei servizi del

Commissariato medesimo (Art. 10, primo comma, ed art. 11 del R. decreto 5 agosto 1925, n. 1636, e R. decreto 6 gennaio 1927, n. 24) », L. 16,303,542.

Cap. n. 831 (aggiunto) (modificata la denominazione) - « Anticipazione all'Alto Commissario per la città e provincia di Napoli (Regi decreti 8 agosto 1925, n. 1356, 7 marzo 1926, n. 406, 3 giugno 1926, n. 989, e quota parte a saldo dei 50 milioni di cui al R. decreto 6 gennaio 1927, n. 24) », L. 33,696,458.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 102. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1052.

REGIO DECRETO 14 aprile 1927, n. 587.

Assegnazione di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al fondo dei residui, inscritto al capitolo aggiunto numero 826-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportata una diminuzione di L. 7,500,000.

Art. 2.

Al conto dei residui del capitolo n. 71: « Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1926-27, è apportato l'aumento di L. 7,500,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1926-27.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 259, foglio 168. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1053.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 762.

Speciale indennità per il personale di pubblica sicurezza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale adibito al servizio di polizia di frontiera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La speciale indennità mensile che il Ministro per l'interno è autorizzato a corrispondere al personale adibito ai servizi di frontiera è stabilita nella misura seguente:

Funzionari, L. 400;

Impiegati, L. 250;

Ufficiali della forza pubblica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, L. 400;

Sottufficiali della forza pubblica e capisquadra della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, L. 150;

Agenti della forza pubblica e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, L. 120.

Tale indennità potrà essere aumentata di non oltre un terzo in caso di particolare disagio della località nella quale viene prestato il servizio o di speciale importanza delle mansioni esplicate.

Art. 2.

Gli acquisti attinenti alla vestizione ed all'equipaggiamento degli agenti della forza pubblica e degli uomini di truppa della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio di polizia di frontiera, compresi quelli già effettuati alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè tutti gli altri acquisti occorrenti per porre in efficienza il servizio stesso, potranno essere fatti secondo le norme di cui all'articolo 1 del R. decreto 25 febbraio 1923, n. 167.

Art. 3.

L'indennità di cui all'art. 1 avrà decorrenza dal 1° gennaio 1927.

Per gli ufficiali, capisquadra e militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale decorrerà invece dal giorno dell'assunzione del servizio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 151. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1054.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 764.

Norme intese a regolare e facilitare in casi speciali il pagamento delle polizze gratuite di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 31 dicembre 1917, n. 2047; 7 marzo 1918, n. 374; 19 maggio 1918, n. 769; 8 dicembre 1918, n. 1953; il R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, convalidato con legge 7 aprile 1921, n. 379, ed il R. decreto 22 gennaio 1922, n. 252, concernenti il rilascio delle polizze gratuite di assicurazione ai militari combattenti e loro superstiti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare norme suppletive intese a semplificare la liquidazione delle polizze, nell'interesse sia dell'Erario che degli aventi diritto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il capitale delle polizze gratuite di assicurazione concesse in base alle disposizioni dei decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970, 31 dicembre 1917, n. 2047, 7 marzo 1918, n. 374, 19 maggio 1918, n. 769, 8 dicembre 1918, n. 1953, del R. decreto-legge 7 giugno 1920, n. 738, convalidato con legge 7 aprile 1921, n. 379, e del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 252, si prescrive se non è reclamato nel termine di cinque anni dal giorno in cui si rende pagabile per scadenza della polizza o per morte del militare assicurato.

Pei minori il termine predetto decorre dal giorno del raggiungimento della maggiore età; e per le polizze già pagabili al momento della emissione, dal giorno in cui ne viene effettuata la consegna.

In niun caso la prescrizione potrà decorrere da giorno anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Qualora alla domanda pel pagamento della polizza, in seguito a decesso del militare assicurato, non possa essere allegata la polizza stessa, ne sarà fatta dichiarazione motivata, in carta libera, datata e sottoscritta dal richiedente con firma autenticata dall'autorità comunale.

Nel caso di smarrimento o distruzione della polizza, il pagamento sarà eseguito a favore del beneficiario indicato sulla relativa matrice o risultante da altri documenti presso il Ministero delle finanze o presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ove non risulti che sia stato designato un beneficiario, prima di eseguire il pagamento a favore degli eredi del militare assicurato, si farà luogo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno di un apposito avviso contenente l'indicazione delle generalità del militare predetto (cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, domicilio) e di chi richiede il pagamento, con diffida al detentore della polizza di far valere il suo eventuale diritto presentandola all'ufficio incaricato del pagamento nel termine perentorio di giorni 90. Trascorso inutilmente detto termine, il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale delle assicurazioni sono esonerati da qualsiasi responsabilità pel pagamento a favore degli eredi del militare. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* sarà eseguita gratuitamente.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nei modi e per gli effetti di cui al comma precedente sarà eseguita anche nel caso che la polizza, presentata pel pagamento dagli eredi del militare assicurato, porti la clausola di riserva per eventuale esistenza di duplicato.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1927 - Anno V.
Atti del Governo, registro 260, foglio 153. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1055.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 731.

Approvazione, in linea tecnica ed anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto 18 febbraio 1927 col quale vengono apportate modificazioni a quello 2 novembre 1925 contenente varianti al tracciato della tramvia elettrica Padova-Fusina con diramazione Malcontenta-Mestre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il progetto in data 18 febbraio 1927, presentato dalla « Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » col quale sono apportate modificazioni al progetto 2 novembre 1925 — già approvato con il Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2260 — concernente varianti al tracciato della tramvia elettrica Padova-Fusina, con diramazione Malcontenta-Mestre;
Vista l'istanza 19 febbraio 1927 della detta Società;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione

meccanica e gli automobili, approvato con il Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato in linea tecnica, ed anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto 18 febbraio 1927 presentato dalla « Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » col quale sono apportate modificazioni al progetto 2 novembre 1925, già approvato con il Nostro decreto 9 dicembre 1926, n. 2260, e concernente varianti al tracciato della tramvia elettrica Padova-Fusina, con diramazione Malcontenta-Mestre.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 260, foglio 133. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1056.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 748.

Classifica in 1ª categoria delle opere di bonifica del bacino inferiore del Trigno in provincia di Campobasso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda dell'Opera nazionale per i combattenti, Sezione agraria, in data 16 gennaio 1926 diretta ad ottenere la classifica in 1ª categoria delle opere di bonifica del bacino inferiore del fiume Trigno in provincia di Campobasso;

Visti i voti 25 gennaio 1927, n. 3, del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per gli Abruzzi e Molise, e 28 marzo 1927, n. 918, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Considerato che sussistono gli estremi per la classifica in 1ª categoria delle opere di bonifica, ai sensi dell'art. 3 del testo unico delle leggi sulle bonificazioni 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visti l'art. 6 (4° comma) del decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e l'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in 1ª categoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del bacino inferiore del fiume Trigno e dei bacini dei fossi Marino, San Tommaso, e Buonanotte in sinistra del Trigno, e quello del fosso Mergolo e del torrente Cecchio in destra, dalla stazione di Vasto a quella di Montenero Petacciato in provincia di Campobasso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 260, foglio 143. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1057.

REGIO DECRETO 10 aprile 1927, n. 749.

Approvazione dell'atto 8 dicembre 1926, con il quale la Società anonima « Elettrovie Colli Euganei » vende al comune di Padova la linea tramviaria Abano-Torreglia e ne cede al Comune stesso la concessione di costruzione ed esercizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1905, n. 805, col quale fu concesso alla Società anonima « Elettrovie Colli Euganei » di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Abano a Torreglia per Monteortone e Tramonte, giusta i patti contenuti nell'apposita convenzione stipulata in data 13 aprile 1911;

Visto l'atto in data 8 dicembre 1926 con il quale, subordinatamente all'approvazione governativa, la Società anonima « Elettrovie Colli Euganei » ha venduto al comune di Padova la linea tramviaria Abano-Torreglia (armamento e linea aerea con ogni accessorio e pertinenza) cedendo in pari tempo al Comune stesso la concessione di cui al Regio decreto sopra indicato;

Ritenuto che il comune di Padova, come risulta dall'atto suddetto, ha accettato la vendita e la cessione di cui sopra assumendosi tutti i diritti e gli obblighi della citata convenzione 13 aprile 1911;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconosciuto ed approvato l'atto 8 dicembre 1926 con il quale la Società anonima « Elettrovie Colli Euganei » vende al comune di Padova la linea tramviaria Abano-Torreglia e cede al Comune stesso la concessione di costruzione ed esercizio della linea suddetta sotto l'osservanza dei patti e condizioni contenuti nella convenzione 13 aprile 1911 approvata col R. decreto 11 maggio 1911, n. 805.

Art. 2.

Il suddetto atto 8 dicembre 1926, per la parte concernente la cessione della concessione della linea tramviaria Abano-Torreglia dalla Società anonima « Elettrovie Colli Euganei » al comune di Padova, verrà registrato con il diritto fisso di L. 10.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 260, *foglio* 144. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1927.
Norme per l'importazione in franchigia del sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 566;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio del sodio metallico destinato alla fabbricazione dell'indaco sintetico, è concessa dal direttore superiore della Circoscrizione doganale, nel territorio della quale trovasi lo stabilimento destinatario, su domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio e industria, attestante che il richiedente è fabbricante di indaco sintetico.

Art. 2.

Il sodio metallico ammesso in esenzione da dazio a sensi del precedente articolo, subito dopo l'arrivo nello stabilimento destinatario deve essere assunto in apposito registro di carico e scarico, i cui fogli sono previamente numerati e vistati dalla dogana.

Il fabbricante ha obbligo di tenere aggiornato il detto registro, dal quale devono apparire, con la massima evidenza, nella parte del carico, le quantità di sodio metallico a mano a mano importate in esenzione da dazio ed introdotte nello stabilimento, e nella parte dello scarico le quantità dello stesso prodotto impiegato nella fabbricazione dell'indaco sintetico, e l'esito finale di quest'ultimo.

Art. 3.

La dogana, col concorso del Laboratorio chimico circoscrizionale accerta e controlla all'atto dell'importazione e di poi saltuariamente durante la lavorazione la natura e l'impiego del prodotto ammesso in esenzione, e si assicura della regolare tenuta del registro di carico e scarico e della rispondenza a verità delle relative annotazioni.

Le spese per indennità spettanti ai chimici nonchè ai funzionari doganali od agenti della Regia guardia di finanza incaricati di compiere i controlli ed accertamenti suddetti, sono a carico del fabbricante.

Art. 4.

In caso di abusi, il fabbricante potrà essere escluso dal beneficio della importazione in franchigia del sodio metallico, salva l'applicazione a suo carico delle maggiori penalità previste dalla legge doganale, per il contrabbando.

Roma, addì 14 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1927.
Designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione del Registro Italiano.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge in data 11 novembre 1926, n. 2138, relativo al nuovo ordinamento del Registro Italiano;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione del Registro Italiano:

a) I seguenti funzionari dello Stato ed esperti di nomina Ministeriale;

un ufficiale generale o superiore del genio navale scelto di concerto col Ministro per la marina;

un professore della Scuola navale superiore di Genova scelto di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

un professore della sezione navale della Scuola politecnica di Napoli scelto di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

un esperto in materia di navigazione marittima;

un esperto in materia di navigazione interna scelto di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

un esperto in materia commerciale scelto di concerto col Ministro per l'economia nazionale.

b) I seguenti esperti in rappresentanza degli enti in appresso indicati:

un rappresentante della Federazione fascista degli armatori di linea del Tirreno;

un rappresentante della Federazione fascista degli armatori di navi da carico del Tirreno;

un rappresentante della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico orientale;

un rappresentante della Federazione fascista degli armatori dell'Adriatico occidentale;

un rappresentante della Federazione fascista degli armatori della Sicilia;

un rappresentante della Federazione fascista autonoma addetti ai trasporti marittimi ed aerei;

due rappresentanti delle imprese di assicurazione marittima designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana; uno di questi rappresentanti dovrà essere scelto fra gli organismi mutualistici dell'assicurazione trasporti marittimi;

il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione, od un suo delegato;

il presidente del Comitato della Compagnia di assicurazioni marittime di Genova, od un suo delegato;

il presidente del Comitato della Compagnia di assicurazioni marittime di Trieste, od un suo delegato;

due ingegneri navali e meccanici designati dal Sindacato nazionale fascista ingegneri;

due ingegneri in rappresentanza delle industrie navali e meccaniche e un ingegnere in rappresentanza dell'industria siderurgica designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1927.

Norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569, concernente la franchigia doganale per alcune materie prime destinate alla fabbricazione di profumi sintetici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 569;

Determina:

Art. 1.

L'importazione in esenzione da dazio dell'acido antranilico, dell'aldeide benzoica e del cloruro di benzile, destinati alla fabbricazione dei profumi sintetici, è concessa dal direttore superiore della Circoscrizione doganale nel territorio della quale si trovi lo stabilimento destinatario, su domanda corredata da un certificato della competente Camera di commercio e industria, che attesti nel richiedente la qualità di fabbricante di profumi sintetici.

Art. 2.

L'acido antranilico, l'aldeide benzoica e il cloruro di benzile, ammessi in esenzione da dazio a sensi del precedente articolo, subito dopo l'arrivo nello stabilimento destinatario, devono essere assunti in apposito registro di carico e scarico, i cui fogli sono previamente numerati e vistati dalla dogana.

E' obbligo del fabbricante di tenere al corrente la registrazione, in maniera che dal detto registro appaiano con la massima evidenza, in carico le quantità di ciascuna delle suindicate materie prime a mano a mano importate in esenzione da dazio ed introdotte nello stabilimento, ed a scarico le quantità delle materie stesse rispettivamente impiegate nella fabbricazione dei profumi sintetici, e l'esito finale di questi ultimi.

Art. 3.

La dogana, col concorso del Laboratorio chimico della Circoscrizione, accertata all'importazione la qualità dei prodotti da ammettersi in esenzione da dazio, ne controlla saltuariamente la trasformazione in profumi sintetici, e si assicura inoltre della regolare tenuta del registro di carico e scarico e della rispondenza a verità dei dati relativi.

Le spese per indennità spettanti ai chimici nonchè ai funzionari doganali ed agenti della Regia guardia di finanza incaricati degli accertamenti sono a carico dei fabbricanti.

Art. 3.

In caso di abusi il fabbricante potrà essere escluso dal beneficio della importazione in esenzione da dazio delle materie prime di cui all'art. 1 del presente decreto, salvo l'applicazione a suo carico delle maggiori penalità previste dalla legge doganale, per il contrabbando.

Roma, addì 14 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1927.

Scioglimento dell'Amministrazione degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena, e nomina del Commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta la necessità di provvedere a riforme nello statuto e nei regolamenti degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena, allo scopo di coordinare l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;

Vista la proposta del Prefetto di Siena;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

L'Amministrazione degli Spedali riuniti di Santa Maria della Scala, in Siena, è sciolta.

La temporanea gestione del Pio istituto è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al vice prefetto comm. dott. Arcangelo Cirmeni, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'ente stesso per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale e per ridurre le spese di gestione.

Il Prefetto di Siena è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SUARDO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 23 maggio 1927 Anno V

Francia	71.59	Oro	352.14
Svizzera	351.57	Belgrado	32.40
Londra	88.698	Budapest (pengo)	3.19
Olanda	7.32	Albania (Franco oro)	354.50
Spagna	321.37	Norvegia	4.73
Belgio	2.53	Svezia	4.90
Berlino (Marco oro)	4.325	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.575	Danimarca	4.88
Praga	54.20	Rendita 3,50 %	63.60
Romania	11.20	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	95 —	Rendita 3 % lordo	38.325
Peso argentino oro	17.64	Consolidato 5 %	76.80
Peso argentino carta	7.76	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.90
New York	18.25		
Dollaro Canadese	18.28		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.